




Comune dell'Aquila
Corpo Polizia Municipale
Nucleo Vigilanza Ricostruzione Post Sisma



Ordinanza nr. 546/T del 04.11.2020

OGGETTO: Obbligo di utilizzo di idonei pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli nei centri abitati del territorio comunale, dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021.

IL DIRIGENTE

Considerato l'approssimarsi della stagione invernale ed il conseguente verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, determinate da precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale;

Considerato che, complice la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione di veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;

Ritenuto di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, non ultimo l'impiego dei mezzi spazzaneve e spargisale;

Accertata, pertanto, la necessità di prescrivere nei centri abitati del territorio comunale l'uso di mezzi antisdrucchiolevoli o di idonei pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e garantire la pubblica incolumità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'art. 107.

Considerato che l'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs n. 267/2000) e l'art. 67 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2001, attribuiscono all'Amministrazione Comunale la gestione dei Servizi Pubblici locali;

Considerato che l'art. 3, lett q) del DPR n. 333/1990 definisce servizio pubblico essenziale lo sgombero nevi che deve essere garantito con continuità di prestazioni

Visto il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti, in particolare, l'art. 5, c. 3, l'art. 6, c. 4, lett. e), l'art. 7, c. 1, lett. a) e l'art. 192, c. 3, del Codice della Strada, nonché l'art. 122, comma 8, del Regolamento;

Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2016, relativa alla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza;

ORDINA

Che, per tutto il periodo compreso tra il **15 novembre 2020 e il 15 aprile 2021**, tutti i veicoli a motore (compresi autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti e macerie) ad eccezione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, circolanti nei centri abitati del territorio comunale **debbano essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.**

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sul manto stradale e di fenomeni nevosi in atto.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere eseguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

In concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio, la validità di tale obbligo si estende anche oltre il periodo previsto dalla presente Ordinanza.

ORDINA altresì

Che in caso di precipitazioni di carattere nevoso e per tutta la durata degli eventi fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. A) del C.d.S. è **sospesa la circolazione sulle strade urbane degli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore 35 Q.li.**

Da tale obbligo sono esentati i mezzi di pubblica utilità in emergenza e con l'attivazione dei dispositivi di cui all'art. 177 del C.d.S..

Detti autocarri dovranno obbligatoriamente sostare su aree al di fuori della sede stradale in modo tale da non arrecare pregiudizio alla circolazione.

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 14, CdS.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CdS.

Gli organi di polizia stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

L'Ufficio segnaletica è incaricato dell'installazione della segnaletica verticale di cui all'art. 122, comma 8, Reg. Esec. CdS. I medesimi organi, con i poteri conferiti dall'art. 43 del C.d.S., possono obbligare i conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli a fermarsi o a proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Il Settore Polizia Municipale – Servizio Segnaletica è incaricato dell'installazione, lungo la viabilità di accesso ai centri abitati, della segnaletica verticale di cui all'art. 122 comma 8 Reg. Esec. C.d.S.

La presente ordinanza viene comunicata mezzo email a:

- Alla Prefettura di L'Aquila;

- Alla Questura di L'Aquila.
- Al Settore Ricostruzione Pubblica ;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila.
- Al Comando della Guardia di Finanza di L'Aquila.
- Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Protezione Civile Regione Abruzzo;
- Al Servizio emergenza sanitaria 118 – L'Aquila;
- All'Azienda Servizi municipalizzati (A.S.M.) S.p.A.
- All'Azienda Mobilità Aquilana A.M.A. S.p.A.
- All'ufficio Stampa del Comune dell'Aquila.


La presente Ordinanza sarà notificata agli utenti della strada, mediante pubblicazione all'Albo pretorio, apposita segnaletica stradale e comunicazione sul sito internet istituzionale e sarà trasmessa agli organi di informazione al fine di darne la massima diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 CdS.

L'Aquila li, 04 Novembre 2020

Il Responsabile del Nucleo
Magg. Luciano Lorenzetti



Il Dirigente
AVV. Paola Giuliani

T. Ed. M. B. Enrico Luis